

## CAPITOLO I

# LAVORO SUBORDINATO E ALTRI TIPI DI LAVORO

SOMMARIO: 1. Il lavoro subordinato. – 2. Il lavoro autonomo. – 3. Il lavoro parasubordinato. – 4. I rapporti associativi. – 5. Il lavoro gratuito. – 6. Le attività dei “senza lavoro”.

### 1. Il lavoro subordinato

La disposizione dell’art. 2094 cod. civ. definisce lavoratore subordinato «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore».

*Definizioni  
codicistiche*

La norma dell’art. 2104, c. 2, cod. civ., ribadisce che il lavoratore subordinato deve «osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende».

Inequivoca conferma sistematica proviene, per differenza, dalla definizione del lavoratore autonomo come colui che opera «senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222 cod. civ.) e, quindi, organizza liberamente la propria attività.

La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l’eterodirezione dell’attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro, mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare (c.d. eterodeterminazione della prestazione).

*Eterodirezione  
dell’attività*

Questo assoggettamento di una persona ad un’altra è ammesso dall’ordinamento solo in quanto limitato alla prestazione dedotta in contratto, sicché si tratta di una dipendenza tecnica funzionale all’organizzazione dell’impresa (art. 2082 cod. civ.), di cui l’imprenditore è «il capo» dal quale «dipendono gerarchicamente» i collaboratori (art. 2086 cod. civ.).

*Implicazione  
della persona*

Tuttavia la persona del lavoratore resta, comunque, implicata nel rapporto, con tutti i pericoli che conseguono all'ingresso nella sfera di dominio del datore di lavoro. Ciò soprattutto in una situazione di diffusa disoccupazione, nella quale il lavoratore, pur di ottenere e conservare un posto, e quindi un reddito, difficilmente rimpiazzabile, è indotto ad accettare condizioni contrattuali svantaggiose ed a subire senza proteste ingiuste prevaricazioni.

L'ordinamento vigente riconosce l'utilità dell'organizzazione della produzione in forma di impresa e la conseguente supremazia gerarchica dell'imprenditore, il quale, rischiando in proprio fino al fallimento, deve poter disporre di lavoratori subordinati mediante un contratto non a caso definito "di organizzazione". Ma nel contempo è tutelata la posizione di questi ultimi, con un diritto del lavoro assai evoluto, finalizzato a rimuovere le diseguaglianze sostanziali (art. 3, c. 2, Cost.) e ad evitare che l'iniziativa economica privata si svolga in contrasto con l'utilità sociale o pregiudichi la sicurezza, la libertà e la dignità umana (art. 41, c. 2, Cost.).

*Subordinazione  
e sistema  
protettivo*

L'apparato protettivo è stato costruito proprio attorno al modello normativo del lavoro subordinato, sul presupposto della coincidenza tra lavoratore dipendente e soggetto debole nel rapporto e sul mercato. Pertanto la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato costituisce la chiave esclusiva di accesso a tutele fondamentali sia nei confronti del datore di lavoro, sia sul piano previdenziale. Ne consegue una inevitabile drammatizzazione di tale qualificazione in sede giudiziale, anche perché le tutele sono inderogabili e, quindi, operano automaticamente per effetto dell'accertamento della subordinazione (c.d. indisponibilità del tipo)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Non solo alle parti (Cass. 20 maggio 1997 n. 5520, *FI Rep.*, 1997, voce *Lavoro (rapporto)*, 564), anche collettive (Cass. 5 maggio 1999 n. 4509, *Guida al lav.*, 1999, n. 26, p. 23), ma perfino al legislatore, per il necessario rispetto del principio di pari trattamento, è vietato escludere le tutele fondamentali del lavoro subordinato per un rapporto effettivamente tale, qualificandolo impropriamente come autonomo: Corte Cost. 24 aprile 1967 n. 51, *FI*, 1967, I, 902; Corte Cost. 28 luglio 1976 n. 199, *FI*, 1977, I, 302; Corte Cost. 11 febbraio 1982 n. 32, *FI*, 1982, I, 1533; Corte Cost. 29 marzo 1993 n. 121, *FI*, 1993, I, 2432; Corte Cost. 31 marzo 1994 n. 115, *FI*, 1994, I, 2656; Corte Cost. 15 aprile 2015 n. 76 che ha rigettato la questione di costituzionalità per una norma che prevedeva un lavoro effettivamente autonomo mancando il potere direttivo. Pertanto gli schemi legali di determinati lavori autonomi vincolano il giudice solo se la fattispecie concreta corrisponde a tali schemi e non se, in effetti, sia stato attuato un rapporto di lavoro subordinato: Cass. 18 aprile 1983 n. 2657, *GC*, 1984, I, 521; Cass. 1° febbraio 1992 n. 1050, *GC*, 1993, I, 233; Cass. 21 gennaio 1994 n. 568, *DPL*, 1994, 1027; Cass. 6 febbraio 1995 n. 1350, *RIDL*, 1995, II, 817; Cass. 7 ottobre 1997 n. 9722, *RIDL*, 1998, II, 659; Cass. 20 novembre 1998 n. 11756, *RIDL*, 1999, II, 488; Cass. 9 gennaio 2004 n. 166, *RIDL*, 2004, II, 739; Cass. 16 ottobre 2006 n. 22129, *FI*, 2007, I, 92; Cass. 7 settembre 2009 n. 19271; Cass. 10 ottobre 2024 n. 26466, secondo cui se viene provata la subordinazione sono irrilevanti sia l'iscrizione in un albo, sia l'emissione di fatture. Anche per il diritto comunitario esiste un

Si spiega, così, da un lato l'acceso dibattito *de iure condendo* sul miglior modo di redistribuzione delle tutele in base alle effettive condizioni di debolezza del lavoratore che ormai sovente prescindono dalla natura del rapporto (cfr. 3.2), e dall'altro lato, ancora oggi e fino ad una adeguata risistemazione della materia, la intensa e tormentata elaborazione interpretativa della fattispecie "lavoro subordinato".

Il problema della qualificazione del rapporto non si pone, ovviamente, nelle ipotesi centrali di ciascun tipo, come ad esempio per la subordinazione dell'operaio della grande impresa oppure per l'autonomia del libero professionista con vasta clientela, bensì nelle situazioni incerte al confine tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. È proprio qui, infatti, che il criterio distintivo deve mostrare la sua idoneità allo scopo.

*La  
qualificazione  
del rapporto*

Cercando di riassumere un dibattito particolarmente complesso, si deve, innanzitutto, escludere una presunzione di subordinazione<sup>2</sup>, perché spetta al soggetto interessato (lavoratore; ente previdenziale; Ispettorato territoriale del lavoro) allegare tempestivamente e provare *ex art. 2697 cod. civ.* gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata<sup>3</sup>.

La originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito e non come mera utilizzazione di un *nomen iuris*<sup>4</sup>, rileva fino a

---

tipo "lavoro subordinato" indisponibile dal legislatore nazionale ed individuato nello scambio corrispettivo tra una prestazione lavorativa eterodiretta e una retribuzione: Corte Giust. 17 luglio 2008, Raccanelli, c 94/07, ed ivi richiami di precedenti.

<sup>2</sup>Cass. 13 luglio 1988 n. 4150, *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 27 gennaio 1989 n. 524, *FI Rep.*, 1989, voce *Lavoro (rapporto)*, 396.

<sup>3</sup>Cass. 1° febbraio 1989 n. 620, *FI Rep.*, 1989, voce *Lavoro (rapporto)*, 631; Cass. 17 luglio 1991 n. 7920, *FI Rep.*, 1991, voce *Lavoro (rapporto)*, 579; Cass. 11 agosto 1994 n. 7374, *RIDL*, 1995, II, 480; Cass. 19 febbraio 1997 n. 1526, *MGL*, 1997, suppl., 27; Cass. 15 luglio 2002 n. 10262, *RIDL*, 2003, II, 249; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2728, *MGL*, 2010, 566, che considera irrilevante il mancato raggiungimento della prova di un diverso rapporto; Cass. 10 ottobre 2018 n. 25072; Cass. 30 agosto 2022 n. 25508; Cass. 6 aprile 2023 n. 9509; Cass. 17 giugno 2024 n. 16770. Se la prova della subordinazione non è piena la domanda deve essere rigettata: Cass. 28 settembre 2006 n. 21028; Cass. 8 giugno 2012 n. 9347. Il capitolo di prova relativo allo svolgimento della prestazione "alle dipendenze" del convenuto è stato dichiarato inammissibile per genericità, con divieto per il giudice di integrarlo con circostanze non allegate in ricorso: Cass. 24 agosto 1990 n. 8629, *Sez. lav.*, ottobre 1990, 22.

<sup>4</sup>Sull'irrelevanza del *nomen iuris* di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto, cfr., tra le tante, Cass. 22 giugno 1965 n. 1311, *MGL*, 1965, 269; Cass. 20 dicembre 1966 n. 2957, *MGL*, 1967, 104; Cass. 4 dicembre 1969 n. 3867, *MGL*, 1970, 208; Cass. 15 maggio 1971 n. 1432, *MGL*, 1971, 596; Cass. 17 maggio 1974 n. 1489, *MGL*, 1975, 116; Cass. 25 gennaio 1975 n. 297, *MGL*, 1975, 777; Cass. 25 maggio 1976 n. 1885, *MGL*, 1977, 129; Cass. 14 giugno 1979 n. 3353, *MGL*, 1980, 636; Cass. 20 giugno 1997 n. 5520, *RIDL*, 1997, II, 701; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, *FI Rep.*, 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, 585; Cass. 7 aprile 1998 n. 3603, *ivi*, 583; Cass. 16 aprile 1999 n. 3822, *Guida al lav.*, 1999, n. 26, p. 23; Cass. 27 novembre 2002 n. 16805, *FI*, 2003, I, 1148; Cass. 11 settembre 2003 n. 13375, *FI*, 2003, I, 3321; Cass. 13 maggio 2004 n. 9151, *GL*, 2004, n. 24, 12; Cass. 25 maggio 2004 n. 10043, *GL*, 2004, n. 30, 20; Cass. 25 ottobre 2004 n. 20669, *GL*,

quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto<sup>5</sup>, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente.

*Metodo  
sillogistico*

Il metodo da utilizzare nell'opera di qualificazione è quello consueto ed imprescindibile del sillogismo giuridico, con sussunzione per identità della fattispecie concreta in quella astratta, conseguendone il controllo della Cassazione non sull'accertamento degli elementi di fatto, bensì sull'individuazione dello schema normativo al quale ricondurre le circostanze accertate<sup>6</sup>.

---

2005, n. 4, 18; Cass. 27 luglio 2009 n. 17455; Cass. 19 febbraio 2016 n. 3303; Cass. 14 giugno 2018 n. 15631; Cass. 10 ottobre 2018 n. 25072; Cass. 14 luglio 2020 n. 14975; Cass. 5 luglio 2021 n. 18943; Cass. 27 gennaio 2022 n. 2537; Cass. 3 febbraio 2022 n. 3407; Cass. 15 luglio 2022 n. 22387. Sul rilievo della volontà originariamente espressa dalle parti, con clausole analitiche, specie se il lavoratore non è contrattualmente debole e la qualificazione è incerta, cfr. Cass. 17 aprile 1990 n. 3170, *FI Rep.*, 1990, voce *Lavoro (rapporto)*, 420; Cass. 14 luglio 1993 n. 7796, *RIDL*, 1994, II, 317 a proposito di un dirigente; Cass. 28 luglio 1999 n. 8187, *RIDL*, 2000, II, 280; Cass. 8 maggio 2004 n. 8790, *GL*, 2004, n. 28, 23; Cass. 21 aprile 2006 n. 8307, *FI*, 2006, I, 2451; Cass. 16 ottobre 2006 n. 22129, *FI*, 2007, I, 92; Cass. 18 aprile 2007 n. 9264, *MGL*, 2007, 777; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717, *MGL*, 2009, 479-480; Cass. 18 febbraio 2009 n. 3894; Cass. 17 giugno 2009 n. 14054; Cass. 27 aprile 2016 n. 8376; Cass. 19 dicembre 2021 n. 35687. Se non c'è la prova piena della subordinazione, anche utilizzando gli indici sussidiari, deve essere privilegiato il *nomen iuris*: Cass. 8 giugno 2012 n. 9347, 26 agosto 2013 n. 19568, *MGL*, 2014, 13, Cass. 9 gennaio 2017 n. 206 e Cass. 10 aprile 2017 n. 9157; Cass. 14 giugno 2021 n. 16720.

<sup>5</sup>Cass. 14 dicembre 1981 n. 6610, *LPO*, 1982, 1941; Cass. 24 gennaio 1987 n. 685, *FI*, 1988, I, 220; Cass. 25 febbraio 1987 n. 1714, *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 17 aprile 1990 n. 3170, *FI Rep.*, 1990, voce *Lavoro (rapporto)*, 420; Cass. 14 aprile 1994 n. 3497, *MGL*, 1994, suppl., 38; Cass. 11 agosto 1994 n. 7374, *RIDL*, 1995, II, 480; Cass. 17 novembre 1994 n. 9718, *MGL*, 1995, suppl., 5; Cass. 29 maggio 1996 n. 4948, *DPL*, 1996, 3338; Cass. 20 giugno 1997 n. 5520, *FI Rep.*, 1997, voce *Lavoro (rapporto)*, 564; Cass. 22 agosto 1997 n. 7885, *ivi*, 561 e *RIDL*, 1998, II, 666; Cass. 30 ottobre 1997 n. 10704, *MGL*, 1998, suppl., 5; Cass. 28 luglio 1999 n. 8187, *RIDL*, 2000, II, 280; Cass. 22 novembre 1999 n. 12926, *MGL*, 2000, 65; Cass. 6 aprile 2000 n. 4308, *MGL*, 2000, 771; Cass. 22 aprile 2008 n. 10345; Cass. 9 maggio 2008 n. 11589, *FI*, 2008, I, 2512, che considera irrilevante il rifiuto opposto dal lavoratore alla proposta di regolarizzazione del rapporto; Cass. 15 dicembre 2008 n. 29316, che nell'ambito della condotta concludente include anche l'invio all'INPS dei modelli 01M, che quale confessione stragiudiziale al terzo non è prova legale; Cass. 4 novembre 2010 n. 22440; Cass. 21 marzo 2012 n. 4476, *MGL*, 2012, 961; Cass. 14 luglio 2020 n. 14975; Cass. 14 giugno 2021 n. 16720; Cass. 19 novembre 2021 n. 35687; Cass. 9 gennaio 2023 n. 299; cfr. anche la circ. INPS 10 giugno 1993 n. 133, *DPL*, 1993, 1933. È ammessa la possibilità di novare effettivamente qualsiasi contratto di lavoro anche per fatti concludenti, ad esempio da contratto di agenzia a contratto di amministratore della società committente (Cass. 3 luglio 2008 n. 18381) oppure da lavoro subordinato in lavoro autonomo (Cass. 10 dicembre 2008 n. 29000).

<sup>6</sup>Cass. 14 dicembre 1996 n. 11178, *MGL*, 1997, suppl., 15; Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, *FI Rep.*, 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, 580; Cass. 2 settembre 2000 n. 11502, *GL*, 2000, n. 45, 28; Cass. 23 novembre 2000 n. 15121, *GL*, 2001, n. 4, 43. Sul problema dei

Non è condivisibile il ricorso al c.d. metodo tipologico di qualificazione per approssimazione, secondo cui sarebbe sufficiente una coincidenza parziale tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Il riferimento a modelli o figure socialtipiche può forse aiutare nell'opera interpretativa di definizione della fattispecie legale, ma la qualificazione dei fatti resta inevitabilmente affidata al metodo sussuntivo<sup>7</sup>.

*Metodo  
tipologico*

Nel merito si può ancora ritenere decisivo il ricordato requisito della eterodeterminazione della prestazione lavorativa mediante specifiche direttive e controlli sulle modalità di esecuzione<sup>8</sup>, fedelmente ancorato alla

*Eterodetermi-  
nazione della  
prestazione  
lavorativa*

---

limiti del controllo della Cassazione sulla applicazione delle norme generali e dei precetti generici, nei quali rientra la definizione della subordinazione, cfr. 17.2.

<sup>7</sup>La Cassazione ritiene che qualsiasi attività umana economicamente rilevante possa essere svolta in forma autonoma o subordinata, a seconda delle modalità concrete del suo svolgimento: Cass. 10 aprile 1991 n. 7608, *RIDL*, 1992, II, 370; Cass. 25 gennaio 1993 n. 811, *RIDL*, 1993, II, 425; Cass. 9 giugno 1998 n. 5710, *FI Rep.*, 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, 579; Cass. 1° agosto 2008 n. 21031; Cass. 22 giugno 1999 n. 6355, *MGL*, 1999, 958 e Cass. 23 aprile 2006 n. 8307, *FI*, 2006, I, 2451, a proposito dell'attività degli informatori scientifici farmaceutici; Cass. 28 luglio 1999 n. 8187, *RIDL*, 2000, II, 280; Cass. 12 maggio 2001 n. 6631 a proposito dell'attività dei medici delle case di cura, al pari di Cass. 22 ottobre 2001 n. 13018, *MGL*, 2001, 1248; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2728, *MGL*, 2010, 566; Cass. 21 luglio 2017 n. 18018. A proposito degli operatori di *call center*, Cass. 14 aprile 2008 n. 9812 e Cass. 21 luglio 2017 n. 18018 ritengono il lavoro di natura subordinata se è esercitato il potere direttivo con l'obbligo di prendere nota dell'esito e del numero delle telefonate; Cass. 30 gennaio 2019 n. 2724 rileva che gli operatori di *call center* non sono lavoratori subordinati se manca il potere direttivo e il vincolo di orario; Cass. 16 giugno 2019 n. 16037 applica agli operatori di *call center* gli indici sussidiari (compenso fisso, assenza di rischio economico, strumenti di proprietà dell'azienda). Corte Cost. 9 maggio 2022 n. 113 ha dichiarato incostituzionale l'art. 9 legge n. 13 del 2018 della Regione Lazio che imponeva alle case di cura private per l'accreditamento la natura subordinata del contratto con il personale sanitario, così violando gli artt. 3 e 41 Cost. Sono opinabili le circolari amministrative che pretendono di distinguere la natura del lavoro a seconda dell'adibizione all'effettuazione oppure al ricevimento delle telefonate. A proposito della natura autonoma del lavoro di insegnanti di istituti di istruzione privati, cfr. Cass. 5 aprile 2002 n. 4889, *FI*, 2002, I, 2740, che ritiene decisiva la sottoposizione solo a direttive generali e non specifiche e Cass. 21 maggio 2003 n. 8028, *FI*, 2003, I, 3321, che ritiene decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi; invece Cass. 29 marzo 2004 n. 6224, *RIDL*, 2004, II, 748, ritiene difficilmente applicabile al lavoro dell'insegnante il criterio della eterodirezione dell'attività e, quindi, propende per una valutazione complessiva degli indici sussidiari. Nello stesso senso Cass. 25 ottobre 2004 n. 20669, *GL*, 2005, n. 4, 8. A proposito del lavoro autonomo dei medici di guardia delle carceri, cfr. Cass. 24 aprile 2017 n. 10189. La circostanza che il lavoratore intrattenga con altro soggetto un rapporto incompatibile con un lavoro subordinato non esclude l'accertamento di questo, salvo le conseguenze sull'altro rapporto (Cass. 23 aprile 2007 n. 9548, *MGL*, 2007, 577).

<sup>8</sup>Cass. 8 ottobre 1981 n. 5290, *FI Rep.*, 1981, voce *Lavoro (rapporto)*, 260; Cass. 1° marzo 1984 n. 1457, *FI*, 1985, I, 1486; Cass. 3 giugno 1985 n. 3310, *GC*, 1985, I, 2735; Cass. 25 febbraio 1987 n. 1714, *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 13 luglio 1988 n. 4150, *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 17 aprile 1990 n. 3170, *FI Rep.*, 1990, voce *Lavoro (rapporto)*, 420; Cass. 10 luglio 1991 n. 7608, *RIDL*, 1992, II, 370; Cass. 18 dicembre 1992 n. 13401, *DPL*, 1993,

lettera della legge. Evidentemente questo elemento si atteggia in modo differente a seconda del tipo di prestazione<sup>9</sup>, sicché, ad esempio, le diret-

---

514; Cass. 25 gennaio 1993 n. 811, *RIDL*, 1993, II, 425; Cass. 1° febbraio 1993 n. 1182, *RIDL*, 1993, II, 415; Cass. 14 luglio 1993 n. 7796, *RIDL*, 1994, II, 317; Cass. 11 agosto 1994 n. 7374, *RIDL*, 1995, II, 480; Cass. 26 ottobre 1994 n. 8804, *RIDL*, 1995, II, 496; Cass. 17 novembre 1994 n. 9718, *MGL*, 1995, suppl., 5; Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827, *FI*, 1995, I, 1152; Cass. 14 dicembre 1996 n. 11178, *MGL*, 1997, suppl., 15; Cass. 18 dicembre 1996 n. 11329, *MGL*, 1997, 15; Cass. 30 ottobre 1997 n. 10704, *FI Rep.*, 1997, voce *Lavoro (rapporto)*, 560; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, *ivi*, 1998, voce cit., 585; Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, *ivi*, 580; Cass. 16 aprile 1999 n. 3822 e Cass. 18 maggio 1999 n. 4816, *GL*, 1999, n. 26, 23; Cass. 28 luglio 1999 n. 8187, *RIDL*, 2000, II, 280; Cass. 22 novembre 1999 n. 12926, *RIDL*, 2000, II, 633; Cass. 11 settembre 2000 n. 11936, *GL*, 2000, n. 45, 28; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13440, *GL*, 2000, n. 44, 40; Cass. 21 novembre 2000 n. 15001, *GL*, 2001, n. 3, 27; Cass. 11 settembre 2003 n. 13375, *FI*, 2003, I, 3321; Cass. 13 maggio 2004 n. 9151, *GL*, 2004, n. 24, 12; Cass. 25 maggio 2004 n. 10043, *GL*, 2004, n. 30, 20; Cass. 21 maggio 2004 n. 9764, *MGL*, 2004, 719; Cass. 7 dicembre 2004 n. 22929, *GL*, 2005, n. 6, 60; Cass. 24 febbraio 2006 n. 4171, *FI*, 2007, I, 93; Cass. 8 agosto 2007 n. 17420; Cass. 28 luglio 2008 n. 20532, Cass. 13 dicembre 2010 n. 25150, Cass. 29 ottobre 2014 n. 23021, *FI*, 2014, I, 3429, Cass. 17 febbraio 2020 n. 3912, che ribadiscono la necessità di ordini specifici diretti a conformare la prestazione lavorativa non confondibili con le generali istruzioni compatibili con il lavoro autonomo o associativo; Cass. 1° agosto 2008 n. 21031; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1717, *MGL*, 2009, 479-480; Cass. 18 febbraio 2009 n. 3894; Cass. 25 marzo 2009 n. 7260, *MGL*, 2009, 506; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2728, *MGL*, 2010, 566; Cass. 10 luglio 2012 n. 11538 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965, entrambe *FI*, 2012, I, 2623, che ribadiscono la sufficienza di direttive e controlli sull'esecuzione della prestazione, con irrilevanza in questi casi della flessibilità di orario e della non esclusività del rapporto; Cass. 10 febbraio 2016 n. 2653; Cass. 12 luglio 2017 n. 17160; Cass. 21 luglio 2017 n. 18018; Cass. 1° marzo 2018 n. 4884; Cass. 29 gennaio 2019 n. 2499; Cass. 21 giugno 2019 n. 16743; Cass. 10 settembre 2019 n. 22634; Cass. 26 giugno 2020 n. 12871; Cass. 18 gennaio 2021 n. 697; Cass. 14 giugno 2021 n. 16720; Cass. 5 luglio 2021 n. 18943; Cass. 2 settembre 2021 n. 23816; Cass. 19 agosto 2022 n. 24978; Cass. 16 gennaio 2023 n. 1095; Cass. 6 aprile 2023 n. 9509; Cass. 14 aprile 2023 n. 10050. Erroneamente Cass. 24 maggio 1999 n. 5045, *MGL*, 1999, 875 e Cass. 5 maggio 2005 n. 9343, *MGL*, 2005, 760, a proposito degli sportellisti delle agenzie ippiche, ritengono che la subordinazione non sarebbe esclusa dalla facoltà del lavoratore di farsi sostituire e scegliere liberamente quanto e quando lavorare. Nello stesso senso, per un gruppo di infermieri, Cass. 17 aprile 2009 n. 9234. Invece correttamente Cass. 25 febbraio 2000 n. 2171, *RIDL*, 2001, II, 212, Cass. 23 ottobre 2001 n. 13018, *MGL*, 2001, 1248 e Cass. 20 luglio 2017 n. 17912 (queste ultime due a proposito dei medici di una casa di cura con facoltà di concordare i turni con i colleghi e di farsi sostituire) sottolineano il requisito della disponibilità continuativa senza la quale non può esserci vera eterodirezione. Sulla decisività dell'elemento della disponibilità continuativa insistono: Cass. 6 luglio 2001 n. 9167, *RIDL*, 2002, II, 272; Cass. 27 novembre 2002 n. 16805, *FI*, 2003, I, 1148; Cass. 26 febbraio 2002 n. 2842, *MGL*, 2002, 423 (quest'ultima a proposito di un gruppo di camerieri, ciascuno dei quali lavorava solo secondo turni concordati con i colleghi senza interferenze dell'imprenditore); Cass. 4 settembre 2003 n. 12926, *RIDL*, 2004, II, 293; Cass. 5 agosto 2010 n. 18271, *MGL*, 2011, 153; Cass. 18 novembre 2010 n. 23320. La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è stata precisata da Corte Giust. 22 aprile 2020 – c 692/19, secondo cui non è lavoratore subordinato chi può nominare sostituti, decidere di non accettare gli incarichi conferiti dal preteso datore di lavoro, organizzare il proprio orario di lavoro, lavorare con i concorrenti del preteso datore.

<sup>9</sup>Cass. S.U. 11 febbraio 1987 n. 1463, *OGL*, 1987, 68; Cass. 14 aprile 1994 n. 3497,

tive ed i controlli relativi a prestazioni intellettuali o, al contrario, elementari e ripetitive rientrano nella c.d. subordinazione attenuata. Ma ciò non significa che al criterio della eterodirezione dell'attività messa doverosamente a disposizione dal lavoratore se ne aggiungano o sostituiscano altri, bensì dimostra soltanto che tale criterio essenziale va interpretato con ragionevolezza, anche riguardo alla distinzione, a volte innegabilmente difficile, rispetto alle istruzioni compatibili con il lavoro autonomo.

Tutti gli altri indici della subordinazione elaborati da dottrina e giurisprudenza (inserimento nell'organizzazione, vincolo di orario, esclusività del rapporto, intensità della prestazione, inerenza di questa al ciclo produttivo, alienità dei mezzi di produzione, retribuzione fissa a tempo sen-

*Sussidiarietà  
di altri indici*

---

*MGL*, 1994, suppl., 38; Cass. 20 febbraio 1995 n. 1827, *FI*, 1995, I, 1152; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, *FI Rep.*, 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, 585; Cass. 9 giugno 1998 n. 5710, *ivi*, 579; Cass. 6 luglio 2001 n. 9167, *MGL*, 2001, 1133; Cass. 21 maggio 2004 n. 9764, *MGL*, 2004, 719 e Cass. 14 febbraio 2011 n. 3594, *FI*, 2011, I, 2788, secondo cui anche per le prestazioni intellettuali è decisivo il criterio della eterodirezione e non quello dell'inserimento nell'organizzazione; Cass. 27 luglio 2009 n. 17455. Per attività richiedenti specifiche competenze tecniche che impediscono le tipiche direttive sulle modalità esecutive, viene ritenuta decisiva la eterodirezione del tempo di lavoro (Cass. 22 febbraio 2006 n. 3858, *MGL*, 2006, 682; Cass. 13 febbraio 2007 n. 3081; Cass. 4 maggio 2009 n. 10242; Cass. 15 giugno 2009 n. 13858, *MGL*, 2009, 758 e *FI*, 2010, I, 116, che per i medici di case di cura considera decisiva la timbratura del cartellino; Cass. 12 gennaio 2012 n. 248, *FI*, 2012, I, 422, sempre per i medici di case di cura considera decisivo l'obbligo di orario e di giustificare le assenze; Cass. 13 aprile 2012 n. 5886, Cass. 6 luglio 2017 n. 16681, Cass. 15 ottobre 2018 n. 25711, Cass. 13 febbraio 2020 n. 3640, Cass. 4 maggio 2020 n. 8444, Cass. 14 luglio 2020 n. 14975, Cass. 2 ottobre 2020 n. 21194, Cass. 27 gennaio 2022 n. 2537, Cass. 3 febbraio 2022 n. 3407, Cass. 22 aprile 2022 n. 12919, Cass. 8 agosto 2022 n. 24433, Cass. 27 giugno 2023 n. 18254 affermano che per le prestazioni intellettuali il criterio della eterodirezione della prestazione è quasi sempre inutile, sicché occorre applicare altri criteri (indici sussidiari) quali continuità della prestazione, osservanza di un orario, retribuzione fissa trattandosi di "subordinazione attenuata", mentre se manca del tutto il potere direttivo anche in forma attenuata il rapporto si qualifica come autonomo. *Contra*, erroneamente, Cass. 27 aprile 2010 n. 10024, per cui sarebbe sufficiente l'inserimento nell'organizzazione). Per attività elementari e ripetitive, come quelle di pulizia e custodia, o comunque per attività per le quali non è apprezzabile la eterodirezione, vengono privilegiati altri indici della subordinazione quali il vincolo di orario, l'assenza di organizzazione e rischio imprenditoriale per il lavoratore, la continuità del rapporto, la misura fissa del compenso (Cass. 21 gennaio 2009 n. 1536, *MGL*, 2009, 505; Cass. 17 aprile 2009 n. 9256; Cass. 8 maggio 2009 n. 10629; Cass. 30 marzo 2010 n. 7681; Cass. 5 agosto 2010 n. 18271, *MGL*, 2011, 153; Cass. 4 ottobre 2011 n. 20265; Cass. 19 luglio 2013 n. 17718; Cass. 8 giugno 2012 n. 9347 e 26 agosto 2013 n. 19568, *MGL*, 2014, 13, secondo cui se non c'è la prova piena almeno degli indici sussidiari deve essere privilegiato il *nomen iuris*; Cass. 10 aprile 2017 n. 9157, che ritiene utilizzabili indici sussidiari, rilevando anche il *nomen iuris*; Cass. 16 giugno 2019 n. 16037; Cass. 21 febbraio 2020 n. 4620; Cass. 18 maggio 2022 n. 16013; Cass. 21 luglio 2022 n. 22486), ma senza considerare che la eterodirezione potenziale in base all'accordo e quella relativa al tempo di lavoro sono in sé risolutive. Invece per la rilevanza della eterodirezione virtuale quando il datore di lavoro non la esercita in concreto, cfr. Cass. 27 luglio 2009 n. 17455.

za rischio del risultato) sono in sé compatibili anche con il lavoro autonomo, sicché possono soltanto concorrere in via indiziaria al convincimento del giudice, che deve, però, sempre fondarsi sull'imprescindibile accertamento della eterodeterminazione della prestazione<sup>10</sup>. A maggior

---

<sup>10</sup> Cass. 8 ottobre 1981 n. 5290, *FI Rep.*, 1981, voce *Lavoro (rapporto)*, 260; Cass. 3 giugno 1985 n. 3310, *GC*, 1985, I, 2735; Cass. 25 febbraio 1987 n. 1714 e Cass. 13 luglio 1988 n. 4150, *FI*, 1989, I, 2908; Cass. 17 aprile 1990 n. 3170, *FI Rep.*, 1990, voce *Lavoro (rapporto)*, 420; Cass. 9 novembre 1992 n. 12063, *DPL*, 1993, 130; Cass. 1° febbraio 1993 n. 1182, *RIDL*, 1993, II, 415; Cass. 18 dicembre 1996 n. 11329, *MGL*, 1997, 15; Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, *FI Rep.*, 1998, voce *Lavoro (rapporto)*, 585; Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, *ivi*, 580; Cass. 16 aprile 1999 n. 3822 e Cass. 18 maggio 1999 n. 4816, *GL*, 1999, n. 26, 23; Cass. 28 luglio 1999 n. 8187, *RIDL*, 2000, II, 280; Cass. 11 settembre 2000 n. 11936, *GL*, 2000 n. 45, 28; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13440, *GL*, 2000, n. 44, 40; Cass. 21 novembre 2000 n. 15001, *GL*, 2001, n. 3, 27; Cass. 12 maggio 2001 n. 6631 a proposito dell'attività dei medici delle case di cura, che ritiene irrilevanti, in assenza dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare, la frequenza del rapporto con orari predeterminati, la rilevazione delle presenze, le sostituzioni del primario assente, la redazione del piano ferie per i dipendenti del reparto e la retribuzione fissa, mentre Cass. 7 marzo 2003 n. 3471, *MGL*, 2003, 369, Cass. 15 giugno 2009 n. 13858, *MGL*, 2009, 758 e *FI*, 2010, I, 116, Cass. 20 agosto 2012 n. 14573, *MGL*, 2013, 220 e Cass. 14 luglio 2020 n. 14975, sempre per i medici di case di cura, ritengono che per queste figure professionali la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo vada effettuata non in base al potere direttivo e disciplinare, ma in base alla intensità della eterorganizzazione e ad altri indici sussidiari; Cass. 23 ottobre 2001 n. 13018, *MGL*, 2001, 1248; Cass. 9 dicembre 2002 n. 17534, *MGL*, 2003, 172, secondo cui il vincolo di orario imposto dal tipo di prestazione non è indice sufficiente della subordinazione; Cass. 8 agosto 2007 n. 17420, secondo cui è irrilevante la continuità della prestazione; Cass. 7 agosto 2008 n. 21380, *MGL*, 2009, 90, per cui l'obbligo di giustificare le assenze rileva solo se siano previste conseguenze disciplinari per l'assenza ingiustificata; Cass. 27 luglio 2009 n. 17455, per cui non sono elementi di per sé decisivi nel senso della subordinazione la qualifica di responsabile di un settore aziendale, la sottoscrizione di corrispondenza per conto dell'imprenditore, l'invio periodico di relazioni ai vertici aziendali, il compenso fisso mensile con emissione di fattura. Invece Cass. 23 aprile 2006 n. 8307, *FI*, 2006, I, 2451, ritiene rilevanti gli indici sussidiari della retribuzione fissa e dell'assenza di organizzazione e di rischio in capo al lavoratore per accertare la subordinazione dei propagandisti medico farmaceutici che lavorano da soli fuori dall'azienda e con orario non fisso. Nello stesso senso per un commesso addetto alla vendita, Cass. 6 settembre 2007 n. 18692, *MGL*, 2009, 505, e, per un cameriere ai tavoli, Cass. 7 gennaio 2009 n. 58, *FI*, 2009, I, 1744 e *MGL*, 2009, 505, qui addirittura con ritenuta irrilevanza della saltuarietà delle prestazioni. In generale per la possibilità che gli indici sussidiari complessivamente considerati come indizio siano ritenuti sufficienti per l'accertamento della subordinazione, cfr. Cass. 17 settembre 2009 n. 20034, Cass. 21 ottobre 2014 n. 22289, *FI*, 2014, I, 3429; Cass. 8 gennaio 2015 n. 66; Cass. 5 ottobre 2016 n. 19923, secondo cui gli indici sussidiari devono essere provati tutti, altrimenti non si può dimostrare la subordinazione; Cass. 14 luglio 2020 n. 14975; Cass. 2 settembre 2021 n. 23816; Cass. 19 agosto 2022 n. 24978 e Cass. 16 gennaio 2023 n. 1095 secondo cui gli indici sussidiari sono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione purché siano oggetto di una valutazione complessiva; Cass. 30 agosto 2022 n. 25508; Cass. 6 aprile 2023 n. 9509; Cass. 14 aprile 2023 n. 10050; Cass. 23 maggio 2024 n. 14394; Cass. 7 giugno 2024 n. 15949. Mentre Cass. 2 ottobre 2017 n. 22984 e Cass. 13 febbraio 2020 n. 3640 rilevano esattamente che gli indici sussidiari non bastano a provare la subordinazione se manca la prova dell'esercizio del potere direttivo mediante ordini specifici anche nel caso di subor-

ragione, nell'ordinamento vigente fondato sul modello normativo della subordinazione, è priva di qualsiasi rilievo qualificatorio la concreta condizione di debolezza socio-economica del lavoratore.

Un cenno particolare merita il criterio tradizionale fondato sull'oggetto dell'obbligazione, che, riprendendo l'antica distinzione tra *locatio operis* e *locatio operarum*, pone da un lato l'obbligazione di risultato con rischio sul debitore per il mancato conseguimento di questo e dall'altro l'obbligazione di mezzi ovvero di mera attività senza rischio del risultato per il debitore<sup>11</sup>. Questa distinzione è parzialmente utile, nel senso che consente di escludere la natura subordinata del rapporto se l'obbligazione è di risultato con il relativo rischio sul lavoratore, mentre l'obbligazione di mezzi può inerire sia ad un rapporto di lavoro autonomo, sia ad un rapporto di lavoro subordinato, rendendo necessario il ricorso al decisivo criterio distintivo della eterodirezione dell'attività, che, peraltro, era già insito nel codice civile del 1865 laddove considerava l'opera prestata «all'altrui servizio» (art. 1627). Il riferimento all'obbligazione di risultato con rischio sul lavoratore chiarisce che la responsabilità per l'esito economico della propria attività può sussistere solo in mancanza di eterodirezione, altrimenti il lavoratore deve soltanto eseguire diligentemente gli ordini ricevuti, al cui autore resta ovviamente imputabile il rischio della inidoneità di tali ordini al conseguimento del risultato produttivo. Sicché, a ben vedere, il criterio distintivo fondato sull'oggetto dell'obbligazione costituisce una proiezione di quello incentrato sulla eterodirezione dell'attività.

Oggetto dell'obbligazione

Non deve creare confusione, infine, il criterio della alienità dei mezzi di produzione e del risultato produttivo, che serve a distinguere il lavoro subordinato non dal lavoro autonomo, bensì dai rapporti associativi<sup>12</sup>.

Alienità dell'organizzazione e del risultato

---

dinazione attenuata. Cass. 4 novembre 2024 n. 28274 secondo cui un avvocato inserito in uno studio di grandi dimensioni non è lavoratore subordinato anche se percepisce un compenso fisso e non può determinare in piena autonomia l'orario e i giorni lavorativi.

<sup>11</sup> Cfr., tra le tante, Cass. 4 luglio 1963 n. 1796, *MGL*, 1963, 332; Cass. 8 maggio 1964 n. 1084, *MGL*, 1964, 173; Cass. 31 luglio 1965 n. 1860, *MGL*, 1965, 365; Cass. 16 maggio 1966 n. 1238, *MGL*, 1966, 284; Cass. 20 dicembre 1966 n. 2957, *MGL*, 1967, 104; Cass. 4 agosto 1967 n. 2075, *MGL*, 1968, 231; Cass. 4 dicembre 1969 n. 3867, *MGL*, 1970, 208; Cass. 3 aprile 1970 n. 889, *MGL*, 1970, 314; Cass. 6 aprile 1970 n. 928, *MGL*, 1970, 514; Cass. 12 ottobre 1971 n. 2866, *MGL*, 1972, 424; Cass. 24 ottobre 1973 n. 2729, *MGL*, 1974, 413; Cass. 22 marzo 1974 n. 808, *MGL*, 1974, 679; Cass. 17 gennaio 1975 n. 220, *MGL*, 1975, 776; Cass. 17 aprile 1975 n. 1455, *MGL*, 1976, 112; Cass. 22 febbraio 1978 n. 881, *MGL*, 1979, 269; Cass. 13 novembre 1978 n. 5210, *MGL*, 1980, 96; Cass. 16 aprile 1999 n. 3822, *GL*, 1999, n. 26, 23. Non è condivisibile l'impostazione di Cass. 7 agosto 2008 n. 21380, *MGL*, 2009, 90, secondo cui per affermare la subordinazione basterebbe l'assenza di rischio economico sul lavoratore, poiché questa situazione è comune anche a molti lavoratori autonomi secondo quanto esposto nel testo.

<sup>12</sup> Per il lavoro in cooperativa, prima della legge n. 142 del 2001, cfr. Corte Cost. 12 febbraio 1996 n. 30, *MGL*, 1996, 155.

*Onerosità della prestazione*

E così anche il requisito dell'onerosità della prestazione, comune al lavoro autonomo e subordinato, li distingue entrambi dal lavoro gratuito.

*Azione di mero accertamento*

È ammessa l'azione del lavoratore di mero accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un determinato soggetto<sup>13</sup>.

*Cumulo di rapporti tra gli stessi soggetti*

Il rapporto di lavoro subordinato copre tutte le attività dedotte in contratto e svolte in esecuzione di questo, specie se nel luogo di lavoro e durante l'orario, ivi comprese quelle che avrebbero potuto costituire oggetto di un contratto di lavoro autonomo libero professionale, per le quali, dunque, non spetta alcun compenso ulteriore rispetto alla retribuzione del lavoro subordinato che già le compensa<sup>14</sup>. Mentre alle parti è consentito pattuire espressamente una duplicità di rapporti, escludendo dal lavoro subordinato ed imputando ad un contratto di lavoro autonomo determinate attività con apposito compenso.

*Termine di decadenza*

Se all'azione di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato si accompagna l'impugnazione del licenziamento opera il termine di decadenza stragiudiziale e giudiziale previsto dal novellato art. 6 legge n. 604 del 1966 (art. 32, c. 3, lett. a, legge n. 183 del 2010).

## 2. Il lavoro autonomo

*Definizione*

Si è già detto della essenziale caratteristica del lavoro autonomo, che appunto si differenzia dal lavoro dipendente in quanto è svolto «senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222 cod. civ.).

Se il criterio distintivo più affidabile è proprio quello della assenza di eterodirezione dell'attività lavorativa, quindi liberamente organizzata dal lavoratore autonomo, vale anche qui, simmetricamente, la rilevata insufficienza qualificatoria degli altri criteri, salvo l'utilità parziale del corollario fondato sull'oggetto dell'obbligazione, che è sicuramente riconducibile al lavoro autonomo quando consiste non in una attività, bensì nel risultato di questa con rischio a carico del lavoratore.

---

<sup>13</sup> Cass. 2 ottobre 1984 n. 4889, *GC*, 1985, I, 2846; Cass. 25 maggio 1987 n. 2931, *FI Rep.* 1987, voce *Lavoro (rapporto)*, 2168; Cass. 25 febbraio 1988 n. 2029, *FI*, 1988, I, 1544; Cass. 17 dicembre 1994 n. 10831, *MGL*, 1995, suppl., 10; Cass. 17 novembre 1999 n. 12778, *MGL*, 2000, 164; Cass. 23 aprile 2007 n. 9548, che rileva come non si prescrive tale azione, bensì i diritti conseguenti all'accertamento.

<sup>14</sup> Cass. 8 marzo 2005 n. 5052, *FI*, 2006, I, 3230, a proposito della pretesa di un architetto pubblico dipendente.